

REGOLAMENTO (CE) N. 2702/1999 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1999

relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) in base alla normativa in vigore, la Comunità può realizzare azioni promozionali nei paesi terzi per un numero limitato di prodotti agricoli; i risultati finora ottenuti sono molto incoraggianti;
- (2) data l'esperienza acquisita, le prospettive di evoluzione dei mercati all'interno ed all'esterno della Comunità, nonché il nuovo contesto degli scambi internazionali, è opportuno sviluppare una politica globale e coerente di informazione e di promozione nei mercati dei paesi terzi;
- (3) una siffatta politica può utilmente completare e potenziare le azioni condotte dagli Stati membri, promuovendo in particolare l'immagine dei prodotti comunitari sui mercati internazionali, soprattutto in termini di qualità e sicurezza dei prodotti alimentari; una siffatta attività, contribuendo all'apertura di nuovi sbocchi, potrebbe avere altresì un effetto moltiplicatore nei confronti delle iniziative nazionali o private;
- (4) è opportuno definire i criteri di selezione dei prodotti interessati e dei mercati; tuttavia, i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione non sono esclusi dal sistema;
- (5) è opportuno che la Commissione si assuma, in linea di massima, soltanto una parte del finanziamento delle azioni, onde responsabilizzare le organizzazioni propo-

nenti, nonché gli Stati membri interessati; tuttavia, in casi eccezionali, può essere opportuno non esigere la partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato;

- (6) in materia di esecuzione delle azioni, occorre prevedere che la Commissione delle Comunità europee, con procedure adeguate, affidi ad organismi che dispongano delle strutture e delle competenze necessarie;
- (7) tuttavia, data l'esperienza acquisita ed i risultati ottenuti dal Consiglio oleicolo internazionale nella sua attività di promozione, è opportuno prevedere che la Comunità possa continuare ad affidare a tale consiglio la realizzazione delle azioni nel settore di sua competenza; è opportuno altresì poter ricorrere all'assistenza di organizzazioni internazionali analoghe esistenti per altri prodotti;
- (8) onde controllare la buona esecuzione dei programmi, nonché l'impatto delle azioni, occorre prevedere una sorveglianza efficace da parte della Commissione e degli Stati membri, nonché la valutazione dei risultati da parte di un organismo indipendente;
- (9) di conseguenza, occorre modificare i regolamenti n. 136/66/CEE ⁽⁴⁾, (CEE) n. 1308/70 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 2275/96 ⁽⁶⁾;
- (10) le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾; tali misure devono essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di tale decisione; in questo contesto i comitati di gestione interessati agiscono di concerto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità può finanziare, del tutto o in parte, azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari nei paesi terzi.
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 non devono essere orientate in funzione dei marchi commerciali, né favorire i prodotti provenienti da uno Stato membro particolare.

⁽⁴⁾ Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32).

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (GU L 308 del 29.11.1996, pag. 7).

⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽¹⁾ GU C 32 del 6.2.1999, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 219 del 30.7.1999.

⁽³⁾ GU C 169 del 16.6.1999, pag. 8.